

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012
563/2012/R/EFR

DETERMINAZIONE DEI CREDITI SPETTANTI, PER GLI ANNI 2008, 2009, 2010 E 2011, AI GESTORI DEGLI IMPIANTI O PARTI DI IMPIANTO RICONOSCIUTI COME “NUOVI ENTRANTI” FINO AL 2011, CHE NON HANNO RICEVUTO QUOTE DI EMISSIONE DI CO₂ A TITOLO GRATUITO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, come modificato in sede di conversione in legge (di seguito: decreto-legge 72/10);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 216/06);
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO₂ per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008 (di seguito: decisione di assegnazione);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2010, ARG/elt 117/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2010, ARG/elt 184/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/elt 194/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/elt 38/11;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 111/11;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2012, 139/2012/R/efr;

- la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 13 aprile 2012, n. 8/2012 (di seguito: deliberazione 8/12);
- la deliberazione del Comitato 30 novembre 2012, n. 28/2012 (di seguito: deliberazione 28/12);
- la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 10 dicembre 2012, pervenuta all'Autorità in data 19 dicembre 2012 (lettera del 10 dicembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 72/10 ha previsto, tra l'altro, che l'Autorità "definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale [dal Comitato, n.d.r.] e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente...";
- con la deliberazione ARG/elt 117/10, l'Autorità ha definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 72/10, i criteri per la determinazione dei crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote trasmesse alla medesima Autorità dal Comitato e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei;
- con la deliberazione ARG/elt 117/10, in particolare, l'Autorità ha previsto che i crediti spettanti, espressi in euro, siano pari, in ogni anno solare, al prodotto tra la quantità di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, trasmessa all'Autorità dal Comitato, e il valore del termine P_{EUA} ; e che, a tal fine:
 - il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione P_{EUA} sia pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento appositamente individuati, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;
 - nel calcolo delle medie aritmetiche sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
 - nell'anno solare in cui l'impianto entra in esercizio, ai fini del calcolo del termine P_{EUA} , si considerino solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti appositamente individuati nel periodo compreso tra la data rilevante ai fini della determinazione del termine P_{EUA} (come trasmessa dal Comitato all'Autorità) e il 31 dicembre;
 - con riferimento agli anni 2009 e 2010, i mercati e i prodotti di riferimento siano:
 - a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - d) Bluenext, contratto EUA spot;
- il punto 2 della deliberazione ARG/elt 184/10, con riferimento all'anno 2011, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 117/10:
 - a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);

- b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
- c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
- d) Bluenext, contratto EUA spot;
- la deliberazione ARG/elt 117/10 non aveva definito i mercati e i prodotti di riferimento per l'anno 2008 perché, al momento dell'approvazione, non vi era alcuna evidenza dell'esistenza di nuovi entranti nell'anno 2008 che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito;
- la deliberazione 8/12 del Comitato riporta l'elenco di impianti riconosciuti come "nuovi entranti ex-novo" nell'anno 2010 e non già ricompresi in deliberazioni precedenti (Allegato A) e l'elenco degli impianti nuovi entranti negli anni 2008, 2009 e 2010 per i quali, a seguito di apposita istruttoria, sono stati definiti aggiornamenti del numero di quote di emissione spettanti in relazione ad ampliamenti riconosciuti (Allegato B). Tale deliberazione individua altresì, per ciascuno dei predetti impianti che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito, il numero delle quote di emissione spettanti per il secondo periodo di assegnazione;
- la deliberazione 28/12 del Comitato riporta l'elenco di impianti riconosciuti come "nuovi entranti ex-novo" nell'anno 2010 e 2011 e non già ricompresi in deliberazioni precedenti (Allegato A) e l'elenco degli impianti nuovi entranti negli anni 2009, 2010 e 2011 per i quali, a seguito di apposita istruttoria, sono stati definiti aggiornamenti del numero di quote di emissione spettanti in relazione ad ampliamenti riconosciuti (Allegato B). Tale deliberazione individua altresì, per ciascuno dei predetti impianti che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito, il numero delle quote di emissione spettanti per il secondo periodo di assegnazione;
- con la lettera del 10 dicembre 2012, il Comitato ha trasmesso all'Autorità l'elenco delle date rilevanti ai fini della determinazione del termine P_{EUA} per gli impianti o parti di impianto individuati nelle deliberazioni 8/12 e 28/12.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare i crediti spettanti per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" fino al 2011 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, a partire dai dati trasmessi dal Comitato con la lettera del 10 dicembre 2012 e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
- prevedere che, con riferimento all'anno 2008, ai fini del calcolo del valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione P_{EUA} secondo i medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10, si faccia riferimento al solo contratto EUA spot negoziato sul mercato Bluenext (a partire dal 26 febbraio 2008). Ciò poiché, sugli altri mercati europei, le negoziazioni spot dei contratti EUA sono state irrilevanti o nulle nel 2008 (Nordpool e EEX) oppure sono iniziate solo nel 2009 (ICE-ECX)

DELIBERA

1. ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
2. i crediti di cui ai punti 3., 4., 5., 6. e 7. sono determinati a partire dai dati trasmessi dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10. Con riferimento all'anno 2008, ai fini del calcolo del valore riconosciuto per ogni quota di emissione P_{EUA} secondo i medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10, si fa riferimento al solo contratto EUA spot, negoziato sul mercato Bluenext;
3. i crediti spettanti per l'anno 2008 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, nell'anno 2008 che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito, sono riportati nell'Allegato A;
4. i crediti spettanti per l'anno 2009 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, nell'anno 2008 o 2009 che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito, sono riportati nell'Allegato B;
5. i crediti spettanti per l'anno 2010 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, nell'anno 2008 o 2009 o 2010 che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito, sono riportati nell'Allegato C;
6. i crediti spettanti per l'anno 2011 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, nell'anno 2008 o 2009 o 2010 che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito, sono riportati nell'Allegato D;
7. i crediti spettanti per l'anno 2011 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, nell'anno 2011 che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito, sono riportati nell'Allegato E;
8. i crediti da liquidare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 72/10 (cioè nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂) e secondo le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono pari ai crediti spettanti, maggiorati sulla base degli interessi maturati nella misura del tasso legale;
9. il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
10. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni